

DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI (e.r.p.) COMUNE DI CESENA

Chi può richiederla?

Alla data della domanda **il richiedente** deve:

- Essere un **cittadino Italiano, di uno Stato aderente all'Unione Europea**, un **familiare di un cittadino dell'Unione Europea con cittadinanza extraUE regolarmente soggiornante** o cittadino di un **altro Stato** (in questo caso deve essere munito di **permesso UE per soggiornanti di lungo periodo** o di regolare permesso di **soggiorno almeno biennale ed esercitare regolare attività di lavoro subordinato o autonomo**), un **cittadino titolare di protezione internazionale**
- Essere **residente** o svolgere regolare attività lavorativa a Cesena;
- Essere **residente** o svolgere regolare attività lavorativa **da almeno tre anni**, nella **Regione Emilia – Romagna**;

Alla data della domanda **il richiedente** e tutti i **componenti** del suo nucleo devono:

- **Non essere titolari**, complessivamente, di una quota superiore al **50% di diritto di proprietà**, usufrutto o abitazione **sul medesimo alloggio ovunque ubicato (anche all'estero)**.
- Essere in possesso di risorse economiche, calcolate in base all'indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**) non superiori a **€ 17.154,00**.
- Avere un **patrimonio mobiliare** non superiore a **€ 35.000,00** al lordo delle franchigie previste dal D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e successive modificazioni, rapportato alla scala di equivalenza prevista dalla medesima norma.
- **Non occupare illegalmente** un alloggio popolare e non aver rilasciato da meno di dieci anni un alloggio di e.r.p. occupato abusivamente.
- **Non aver riscattato o acquistato alloggi popolari**;
- **Non aver ottenuto finanziamenti agevolati da un Ente Pubblico per la realizzazione o l'acquisto di un alloggio**;
- **Non essere stati destinatari di un provvedimento di decadenza** dall'assegnazione di un alloggio e.r.p. per le motivazioni di cui all'art. 30 – comma 1 – lettere a), b), c), d), h-bis) e h-ter) della L.R. n. 24/2001, da meno di due anni e comunque, nei casi di inadempienza, fino al saldo della morosità accumulata;¹

¹ In sintesi l'art. 30 – comma 1 – della L.R. n. 24/2001 alla lettera a) tratta della decadenza per abbandono dell'alloggio, alla lettera b) della decadenza per aver adibito l'alloggio a scopi illeciti o immorali o per aver gravemente contravvenuto al regolamento d'uso, alla lettera c) della decadenza per aver causato gravi danni all'alloggio e alle parti comuni, alla lettera d) della decadenza per morosità, alla lettera h-bis) della decadenza per non aver consentito l'accesso all'alloggio agli agenti accertatori o di P.M., e alla lettera h-ter) della decadenza per non aver consentito l'esecuzione di opere di manutenzione determinando gravi danni all'alloggio.

- Non essere incorsi negli ultimi due anni **nelle cause di esclusione dalla graduatoria e.r.p.** a seguito di rinuncia all'assegnazione.

Come e dove presentare la domanda di assegnazione di alloggi e.r.p.

Per la compilazione assistita della domanda ***al fine di essere inserito nella graduatoria in occasione del primo aggiornamento utile (31 maggio e 30 novembre)*** ci si può rivolgere all'**Unione dei Comuni Valle del Savio** nella sede di **Cesena**, c/o Palazzo Comunale - P.zza del Popolo 10 – Ufficio Casa nei giorni di **LUNEDI' - MERCOLEDI' – GIOVEDI'** dalle 8,30 alle ore 13,30; **GIOVEDI'** dalle 14.30 alle 17.00 (tel. 0547/356345- 492 -272)

DOCUMENTI E INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA COMPILAZIONE ASSISTITA DELLA DOMANDA

1. **Marca da bollo di € 16,00;**
2. **Copia Dichiarazione e attestazione ISEE** in corso di validità (*Facoltativa; il richiedente l'assegnazione e.r.p. deve comunque essere in grado di fornire all'operatore che riceve la domanda informazioni in essa contenute*);
3. **Fotocopia permesso di soggiorno UE** per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno almeno biennale e del contratto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro che attesti l'attuale posizione lavorativa (*solo per cittadini extracomunitari*);
4. **Fotocopia di un documento di riconoscimento valido** (*solo per cittadini italiani*);
5. **Visura Catastale** con indicata la quota di possesso e l'ubicazione degli alloggi in proprietà, usufrutto uso o abitazione con riferimento a tutti i componenti del nucleo richiedente l'alloggio;
6. Copia **sentenza di separazione** (in presenza di alloggi di proprietà assegnati al coniuge in sede di separazione legale);
7. Qualsiasi altro documento necessario a documentare una delle condizioni di punteggio di seguito Elencate;

PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLA DOMANDA

CONDIZIONI SOGGETTIVE (punteggio massimo attribuibile 27 punti su 100)

A-1	Nucleo formato da ultra-settantacinquenni	Punti 6
A-2	Nucleo formato da ultra-sessantacinquenni	Punti 3
A-3	Presenza nel nucleo richiedente di un ultra-settantacinquenne	Punti 3
Le condizioni A-1 – A-2 e A-3 non sono cumulabili fra di loro.		
A-4	Invalidità totale o non autosufficienza (come definita dalla L.R. 5/1994), cieco assoluto, sordomuto, riconoscimento gravità dell'handicap ex legge 104/1992.	Punti 10
A-5	Invalidità pari o superiore al 67% ed inferiore al 100%, cieco con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi	Punti 6
A-6	Invalidità pari o superiore al 46% e inferiore al 67%	Punti 4
A-7	Minore con riconoscimento invalidità civile	Punti 8
A-8	Nucleo familiare richiedente composto esclusivamente da un solo genitore e da figli, di cui almeno uno minorenni. Il punteggio in questa ipotesi viene attribuito nel caso in cui alla data della domanda nel nucleo del richiedente così come individuato ai sensi del DPCM n. 159/2013 (ISE e ISEE) sia presente un solo genitore, senza altri adulti diversi da eventuali figli maggiorenni.	Punti 5
A-9	Presenza di figli fiscalmente a carico (punteggio per ogni figlio)	Punti 2
A-10	Giovane coppia i cui componenti siano ambedue di età inferiore a 35 anni, sposati uniti civilmente/conviventi ai sensi della Legge n. 76/2016 o conviventi more-uxorio anagraficamente; in tale ultimo caso la convivenza anagrafica deve sussistere da almeno un biennio salvo ne sia derivata la nascita di figli.	Punti 3

CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE (punteggio massimo attribuibile 25 punti su 100)

- B-1** **Nucleo richiedente incluso dai servizi sociali in progetti di assistenza e recupero a fronte di gravi conflitti familiari e/o violenze in famiglia** **Punti 15**
(comprovate da presentazione di formale denuncia-querela, con pronunciamento della magistratura)
- B-2** **Nucleo richiedente con componente affetto da gravi patologie, già in carico ai Servizi Sociali o Socio-Sanitari, che comportano un carico assistenziale molto elevato e/o a rischio di istituzionalizzazione.** **Punti 10**
Il punteggio viene attribuito solo nel caso in cui le patologie siano di recente insorgenza rispetto al momento di presentazione della domanda e non siano già oggetto di riconoscimento di invalidità.

La condizione B2 non è cumulabile con le condizioni da A4 ad A7.

CONDIZIONI OGGETTIVE (punteggio massimo 20 punti su 100)

- C-1** **Provvedimento esecutivo di sfratto, o ordinanza comunale di sgombero, che determini il rilascio coattivo dell'alloggio entro 12 mesi** **Punti 18**
- C-2** **Provvedimento esecutivo di sfratto, o ordinanza comunale di sgombero, che determini il rilascio coattivo dell'alloggio oltre 12 mesi** **Punti 9**

Nel caso in cui il provvedimento esecutivo di sfratto (o l'ordinanza comunale di sgombero) determini il rilascio coattivo dell'alloggio entro 12 mesi dalla sua pronuncia, e tale rilascio non sia stato eseguito entro i dodici mesi successivi alla scadenza del suddetto termine, verrà attribuita la condizione di cui al punto C-2. I provvedimenti esecutivi di sfratto, di norma, non devono essere stati intimati per morosità.

Sono valutabili, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, i provvedimenti di sfratto per morosità qualora ricorra una delle seguenti situazioni:

- casi in cui l'Unione attesti che si tratta di soggetti in carico ai Servizi Sociali e in situazione di grave difficoltà economica determinata da rilevanti problematiche insorte dopo la stipula del contratto di locazione, riferite ad uno o più componenti del nucleo richiedente, conseguenti ad infortuni o gravi malattie con esito invalidante di grado non inferiore al 46% e che gli stessi producano per il nucleo familiare una forte riduzione reddituale non inferiore al 40%, determinabile attraverso una simulazione dell'ISE del nucleo aggiornata tenendo conto della situazione reddituale relativa all'anno in corso;
- casi in cui si tratti di una inadempienza determinata da perdita del lavoro da parte di uno o più componenti del nucleo familiare richiedente, intervenuta dopo la stipula del contratto di locazione, purché questa condizione sia opportunamente documentata e persistente al momento della domanda.

Il punteggio di cui ai punti C-1 e C-2 viene comunque riconosciuto e mantenuto per i 6 (sei) mesi successivi al rilascio volontario dell'alloggio qualora detto rilascio sia avvenuto in presenza di sfratto esecutivo come

definito ai sensi dei punti sopra richiamati, anche se la soluzione abitativa autonomamente reperita dall'interessato non corrisponde ai requisiti di precarietà di cui al successivo punto C-3. Il punteggio viene altresì riconosciuto e mantenuto per i 6 (sei) mesi successivi alla stipula di un nuovo contratto di locazione per il medesimo alloggio oggetto della procedura di sfratto qualora il richiedente abbia ottenuto l'erogazione di un contributo a valere sul "fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli" di cui al D.M. 14 maggio 2014 e successivi, finalizzato a tale scopo.

C-3 Sistemazione precaria, accertata dall'autorità competente o procurata dal Comune o dall'Unione dei Comuni, determinatasi a seguito di sfratto esecutivo o eseguito Punt **18**

C-4 Sentenza o provvedimento giudiziale (comprese le sentenze di fallimento ed i conseguenti decreti di trasferimento della proprietà) muniti di formula esecutiva, comportanti l'obbligo di rilascio dell'alloggio Punt **7**

Il punteggio viene altresì riconosciuto e mantenuto per i 6 mesi successivi all'intervenuto rilascio dell'alloggio, che il richiedente deve adeguatamente documentare.

C-5 Allontanamento dall'alloggio messo a disposizione nell'ambito delle prestazioni connesse a contratti di lavoro, a seguito di interruzione non volontaria del rapporto di lavoro e per motivo oggettivo, a condizione che detto rapporto di lavoro abbia avuto durata superiore a due anni Punt **5**

C-6 Sistemazione provvisoria procurata da oltre 12 mesi dal Comune o dall'Unione dei Comuni, direttamente o tramite Agenzie o altri soggetti da essa individuati Punt **15**

C-7 Perdita dell'alloggio per separazione legale (giudiziale o consensuale omologata dal giudice) purché dalla sentenza risulti l'obbligo di rilasciare l'alloggio Punt **7**

C-8 Alloggio anti – igienico Punt **5**

L'anti-igienicità deve essere provata da certificato della competente AUSL che ne attesti la non risanabilità con interventi di manutenzione ordinaria.

Il punteggio è attribuibile se il richiedente risiede nell'alloggio almeno da due anni.

I punteggi di cui alle lettere C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7 e C-8 non sono cumulabili tra di loro.

C-9 Ambienti impropriamente adibiti ad uso abitativo Punt **5**

Si fa riferimento ad ambienti privi della destinazione d'uso a civile abitazione o a immobili destinati a civile abitazione ma soggetti a provvedimenti di sospensione o revoca dell'agibilità adottati dai competenti servizi comunali.

Il punteggio è attribuibile se il richiedente risiede in tali ambienti almeno da due anni.

C-10 Sovraffollamento:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| ➤ 1 persona oltre gli standard | Punti 1 |
| ➤ 2 persone oltre gli standard | Punti 2 |
| ➤ 3 persone o più oltre gli standard | Punti 3 |

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui sopra si fa riferimento agli standard abitativi così come individuati all' art. 44 del codice delle norme regolamentari.

Il punteggio è attribuibile qualora il sovraffollamento persista almeno da un anno.

CONDIZIONI ECONOMICHE (punteggio massimo attribuibile 16 punti su 100)

D-1	Reddito ISEE	Punti 0/8
	(da attribuire per fasce di reddito ISEE)	
	Inferiore a € 5.500,00	Punti 8
	da € 5.500,00 a € 8.004,00	Punti 6
	da € 8.004,01 a € 11.435,00	Punti 4
	da € 11.435,01 a € 14.867,00	Punti 1
	oltre € 14.867,00	Punti 0
D-2	Ammontare del canone annuo	
	➤ Superiore o uguale a 7.200 €/anno	Punti 8
	➤ Da 4.801 €/anno a 7.199,99 €/anno	Punti 7
	➤ Da 2.401 €/anno a 4.800,99 €/anno	Punti 5
	➤ Inferiore a 2.400,99 €/anno	Punti 3

CONDIZIONE RESIDENZIALE E ANZIANITA' DI PERMANENZA IN GRADUATORIA (punteggio massimo attribuibile 12 punti su 100)

E-1	Anzianità di residenza nel Comune di appartenenza alla data di scadenza del bando	
	➤ Da oltre 5 anni fino a 9 anni	Punti 2

Bagno di Romagna - Cesena - Mercato Saraceno - Montiano - Sarsina - Verghereto

6

- **Da oltre 9 anni fino a 13 anni** **Punti 4**
- **Da oltre 13 anni fino a 18 anni** **Punti 6**
- **Oltre 18 anni** **Punti 8**

E-2 Anzianità di permanenza in graduatoria

Da attribuire per ogni anno di permanenza continuativa in graduatoria **Punti 1**

Qualora il richiedente voglia compilare da solo la domanda, può ritirare il modulo all'Ufficio Casa dell'Unione c/o Municipio di Cesena e al punto di Accoglienza del Comune di Cesena, oppure scaricarlo dal sito internet istituzionale www.unionevallesavio.it

Come e quando potrà consultare la graduatoria provvisoria:

Le domande con i relativi punteggi saranno collocate nella graduatoria provvisoria che sarà pubblicata all'Albo dell'Unione, presuntivamente entro due mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento semestrale.

Entro 30 gg. dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i concorrenti possono presentare ricorso indirizzandolo al Dirigente del Settore Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, presso il Comune di Cesena, qualora ritengano non siano stati loro attribuiti correttamente i punteggi dovuti.